

Avv. Giuseppe Versace

Magistrature Superiori

Presidente dell'Associazione "Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale"
Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna - Tel. 051.374634 - Cell. 349.2207586
Pec: giuseppe.versace@pecstudio.it - Email: info@studiolegaleversace.com

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE CON ISTANZA
CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.**

**ISTANZA DI SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA
A FISSARSI MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO**

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per il docente **Tonino SCAFFIDI**, nato il 25.09.1971 a Messina e residente a Brolo (ME), Via Tomasi di Lampedusa n. 52 (C.F.: SCFTNN71L25F158P), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., all'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), elettivamente domiciliati presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche alla seguente P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 90123 Messina, Via dei Mille, isol. 221 n. 65 - Pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

dei docenti iscritti, o che risulteranno iscritti, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestuali) Graduatorie d'Istituto nella fascia, ambito e classi di concorso d'interesse del ricorrente, eventualmente intimati giusta istanza che si formula in uno al presente atto

PER L'ACCERTAMENTO

del valore abilitante all'insegnamento dei titoli costituiti dal diploma di Laurea unitamente ai 24 C.F.U.

ED IL RICONOSCIMENTO

del diritto all'inserimento nella I^a Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella II^a Fascia delle Graduatorie d'Istituto del personale docente.

PREMESSA

Il ricorrente **Tonino SCAFFIDI**, è aspirante docente in possesso della Laurea in



Ingegneria Elettronica, (vecchio ordinamento), conseguita in data 26.04.2004, presso l'Università degli Studi di Palermo, con voto 103/110.

Come risulta dalla documentazione allegata, il ricorrente ha sostenuto gli esami universitari integrativi per l'insegnamento e ha anche svolto il percorso formativo docenti conseguendo nell'anno scolastico 2018/2019, presso l'Università degli studi di Padova, il percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del DM 616/2017.

Il ricorrente, in occasione della procedura di aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia (GPS) e delle corrispondenti Graduatorie di Istituto indetta dal Ministero dell'Istruzione, la ricorrente, in data 22.05.2022, utilizzando la sezione "Istanze online", ha provveduto ad inoltrare la domanda *on line* e, in tale circostanza, l'Ing. SCAFFIDI ha presentato domanda per l'inserimento nelle GPS della provincia di Messina.

In data 29.07.2022 sul sito dell'USR Sicilia è stato reso noto il Decreto di Pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Messina valevoli per il biennio 2022/23 2023/24 ed il ricorrente, **Tonino SCAFFIDI**, risulta essere stata inserito nelle GPS II^ fascia della provincia di Messina in relazione alla classe di concorso di appartenenza: A026 - *Matematica* - A040 - *Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche* - A041 - *Scienze e Tecnologie Informatiche* - A047 - *Scienze Matematiche Applicate* - A060 - *Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado*.

Posto quanto sopra, la ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU e, quindi, il diritto all'inserimento nella I^ Fascia delle GPS e nella II^ Fascia delle Graduatorie di Istituto, della Provincia di Messina, propone il presente ricorso che affidano ai seguenti motivi:

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., S.U., 31.07.2018, n. 20350).

Nella specie, il ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso di riferimento A046.

Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "*tutte*" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs., "*incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi*



dirigenziali", senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione *"atti amministrativi presupposti"*, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

In siffatto contesto si è, quindi, affermato il principio di diritto (ribadito, tra le altre, da Cass., S.U., n. 21196/2017) per cui: *"ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione, in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario ..."*.

Nel caso in esame ricorre tale condizione, giacché il ricorrente deduce di vantare il diritto soggettivo all'inserimento nella I^a fascia GPS, chiedendo di essere inserita in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge. Sussiste, dunque, la giurisdizione ordinaria (v. da ultimo, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123).

SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO

Il docente ha presentato domanda per le GPS della Provincia di Messina, in cui è quindi attuato l'inserimento, come si evince dalla domanda di aggiornamento.

FATTO

Con il D.M. n. 131 del 13.06.2007, il M.I.U.R., ora Ministero dell'Istruzione, ha adottato il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo. Ai sensi dell'art. 7 del DM, i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le graduatorie provinciali ai sensi dell'art. 1 *quater* del D.L. 29.10.2019 n. 126, modificato dalla L. n. 159/19 (per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno), che ha stabilito all'art. 6 *bis*: *«(...) a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6 - bis»*.

Dunque, sono assegnate attingendo dalle **graduatorie provinciali d'istituto**:

A. le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;

B. le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 131/2007, dette graduatorie sono così suddivise:

I^a Fascia: *comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;*

II^a Fascia: *comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;*

III^a Fascia: *comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto»*.



Tale sistema è stato aggiornato/integrato con l'**Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020**, con cui il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato, in prima applicazione per il biennio 2020/2022, la costituzione delle **graduatorie provinciali per le supplenze** (c.d. **GPS**) e delle preesistenti **graduatorie di istituto** su posto comune e di sostegno, per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali.

Come previsto dall'art. 3 e segg. (in particolare art. 11) dalle nuove *GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze)* si attinge per il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, mentre dalle *Graduatorie d'istituto* si attinge per le ulteriori supplenze. Assoluta priorità viene riconosciuta ai docenti presenti nella **I^a Fascia delle GPS**, che corrisponde (contestualmente) alla **II^a Fascia delle Graduatorie d'Istituto**, in cui l'Ordinanza Ministeriale prevede che possano inserirsi solo i docenti muniti di abilitazione.

In subordine, le eventuali residue supplenze, perlopiù brevi, sono assegnate ai docenti presenti nella **II^a Fascia delle GPS**, che corrisponde (contestualmente) alla **III^a Fascia delle Graduatorie d'Istituto**, in cui sono presenti i docenti non abilitati secondo il Ministero.

Tale sistema è stato confermato dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, che ha attuato l'aggiornamento di GPS e G.I. per il corrente biennio 2022/2024, precisamente agli artt. 3 ed 11.

Ciò chiarito, il ricorrente ha inserito nella II^a fascia delle GPS e (contestuale) III^a fascia delle Graduatorie di istituto per la **Provincia di MESSINA**, nella classe di concorso **A026 - Matematica - A040 - Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche - A041 - Scienze e Tecnologie Informatiche - A047 - Scienze Matematiche Applicate - A060 - Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado**, a seguito di regolare domanda presentata tramite la piattaforma ministeriale *Polis - Istanze OnLine* per il corrente biennio 2022 - 2024.

Pertanto il ricorrente **Tonino SCAFFIDI**, è in possesso della Laurea in Ingegneria Elettronica, (vecchio ordinamento), conseguita in data 26.04.2004, presso l'Università degli Studi di Palermo, con voto 103/110, che costituisce idoneo titolo di accesso alla suddetta classe di concorso, per la scuola secondaria di I^a e II^a grado, ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016.

Ha conseguito altresì l'attestato dei **24 C.F.U.** - *crediti in settori formativi psico-antropopedagogici e nelle metodologie didattiche regolati dal DM MIUR 616/2017*.

Rileva che alla II^a fascia delle GPS (e III^a fascia di Graduatorie d'istituto), in cui è inserita il ricorrente, è riservata supplenze residue, per cui ha interesse ad essere inserita nella I^a Fascia GPS e (contestuale) II^a Fascia delle Graduatorie d'istituto, al fine di acquisire priorità nell'attribuzione di incarichi di supplenza di più lunga durata (annuali o comunque fino al termine delle attività didattiche) e quindi maggiore stabilità lavorativa.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dei precedenti decreti di aggiornamento delle graduatorie d'istituto (in particolare del D.M. n. 374 - 1.06.2017, relativo al triennio 2017/2020, nonché del D.D. n. 784 - 11.05.2018, del D.D. n. 1069 - 11.07.2018, del D.D. n. 73 - 28.01.2019, del D.M. n. 666 - 15.07.2019 e del D.D. n. 1458 - 9.10.2019) e con le Ordinanze n. 60/2020 e n. 112/2022, per i bienni 2020/2022 e 2022/2024, ha



precluso al ricorrente la possibilità di essere inserito nella fascia riservata agli abilitati, corrispondente alla I^a fascia GPS e (contestuale) II^a fascia di Graduatorie d'Istituto. Senza tener conto che i 24 C.F.U., unitamente al titolo di Laurea, rappresentano il requisito sufficiente di accesso ai concorsi (già) riservati ai docenti "abilitati", come previsti e riformati a partire dalla Legge n. 107 - 13.07.2015, dal D. Lgs. n. 59 - 13.04.2017 e dal D.L. n. 126 - 29.10.2019 (convertito con Legge n. 159 - 20.12.2019), utili al reclutamento e all'immissione in ruolo del personale docente.

Tali riforme hanno, materialmente, espunto dal nostro ordinamento l'istituto dell'"abilitazione scolastica", rendendola recessiva fino all'estinzione in favore del requisito (ormai) ordinario del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU.

Pertanto, l'esclusione del ricorrente dalla I^a fascia GPS/II^a fascia G.I., che il Ministero fonda ancora sulla necessità del separato ed aggiuntivo titolo di "abilitazione", si pone in evidente contrasto al quadro normativo delineatosi.

La lesione si prefigura come **altamente pregiudizievole** in quanto preclude la possibilità di concorrere all'ottenimento d'incarichi di supplenza annuale e/o fino al termine delle attività didattiche *aggravando la precarietà lavorativa ed economica del ricorrente, che nello stato attuale può al più aspirare ad eventuali incarichi brevi, transitori e di mera copertura.*

Nello specifico, l'interesse è retto da **massima urgenza** in quanto l'inserimento negli elenchi di I^a fascia GPS (e II^a fascia di G.I.) appare determinante per poter concorrere in via prioritaria all'assegnazione delle supplenze di più lunga durata in tempi già compatibili con l'inizio del nuovo a.s. 2022/2023, previsto in data 1.09.2022.

Ne consegue l'urgente interesse delle ricorrenti ad ottenere, già in via cautelare, **un provvedimento che riconosca il valore abilitante dei propri titoli compatibilmente all'inizio del nuovo a.s. 2022/23**, posto che dal 1.09.2022 si attiveranno le funzioni per l'assegnazione delle nomine per supplenze annuali o al termine delle attività didattiche e, trattandosi di funzioni perlopiù telematiche, i tempi di esecuzione di tali operazioni saranno molto brevi.

Viste le stringenti tempistiche indicate (1.9.2022=inizio a.s. 2022/23 e rapida attuazione delle prioritarie nomine per supplenze a lungo termine), **lo svolgimento del solo giudizio di merito non vi appare compatibile, perciò si giustifica anche la domanda cautelare in corso di causa ex. art. 700 c.p.c. che si formula in uno al presente ricorso.**

VIOLAZIONE DI LEGGE OPERATA DALL'ORDINANZA N. 112/2022 E GIÀ DALL'ORDINANZA N. 60/2020, DAL DM 374/2017 E SEGUENTI RISPETTO ALL'ART. 1, COMMA 110, LEGGE N. 107/2015 ED AGLI ARTT. 5 E 17, D. LGS. N. 59/2017. VIOLAZIONE ART. 1, COMMI 792/795, L. N. 145/2018. VIOLAZIONE ART. 1 E SEGG. D. LGS. N. 126/2019, CONV. CON L. N. 159/2019. CONTRADDITTORIETÀ RISPETTO AL NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE.

Il fondamento del ricorso si trova nella recente ridefinizione dell'ordinamento scolastico e del relativo sistema di accesso e formazione, dal quale risulta ormai **"espunto" l'istituto**



dell’**“abilitazione”** inteso come ulteriore titolo a cui subordinare l’accesso ad una professione.

I percorsi di abilitazione da anni **non sono più attivi**, *de facto* l’abilitazione su materia non si può conseguire.

Dagli ultimi concorsi per l’immissione in ruolo, in cui laurea e 24 CFU sono requisiti sufficienti, si trae ulteriormente l’equiparazione al titolo di abilitazione.

Sulla superfluità del titolo di abilitazione si è anche espresso il diritto euro-unionale e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

E’, quindi, irragionevole continuare a richiedere l’abilitazione ai fini dell’attribuzione di supplenze annuali (o fino al termine delle attività didattiche).

La lesione appare ulteriormente grave se si considera che la fascia primaria delle graduatorie (I^a fascia GPS/II^a fascia G.I.) non costituisce *ex sé* titolo per aspirare all’assunzione a tempo indeterminato, ma è ordinariamente utile all’attribuzione di supplenze a tempo determinato.

Pertanto, vista l’inidoneità del richiesto inserimento a determinare in via ordinaria e diretta l’immissione in ruolo, non si comprende il motivo per cui si continui a precluderlo nonostante la riconosciuta equivalenza all’abilitazione di Laurea e 24 CFU.

Ciò premesso, rileva che l’Ordinanza n. 112/22 e n. 60/2020, e già il D.M. n. 374/2017, di cui si chiede la disapplicazione (anche, ove opportuno, unitamente ai successivi e comunque correlati Decreti, tra cui D.D. n. 784/2018, D.D. n. 1069/2018, D.D. n. 73/2019, D.M. n. 666/2019, D.D. n. 1458/2019), hanno previsto che si accede alla fascia primaria per le supplenze solo con il possesso di abilitazione, anche acquisita tramite precedenti concorsi abilitanti.

Per l’assenza di tali titoli abilitativi aggiuntivi, ormai desueti, il ricorrente si trova nell’impossibilità di essere inserita tra i docenti di prima fascia, pur essendo in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito da Laurea e 24 C.F.U. in specifici settori disciplinari, essendo evidente che il superamento di peculiari esami universitari abbia permesso di conseguire i crediti formativi universitari richiesti dal Ministero per l’accesso a tutti i concorsi, banditi e da bandire, in precedenza riservati ai docenti **“abilitati”**.

Infatti, il requisito dei **24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari**, è stato previsto dal legislatore nell’art. 5 del D. Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi riservati ai docenti abilitati, quale misura attuativa della ridefinizione del concetto di **“abilitazione”** avviata dalla L. 107/2015 con l’art. 1, comma 110.

Dal momento che la legge correla l’accesso a tali concorsi al possesso dei 24 C.F.U. unitamente alla Laurea, ne deve conseguire, per ragioni di coerenza sistematica, che il possesso congiunto di Laurea e 24 CFU equivalga all’abilitazione.

IL QUADRO NORMATIVO

La comparazione legislativa operata è stata la seguente:
- il titolo di accesso ai concorsi in passato era l’abilitazione;



- l'abilitazione avveniva come superamento dei corsi T.F.A. e S.S.I.S.;
- a partire dai concorsi indetti dalla riforma – già a regime - avviata con la L. 107/2015 e segg. Non è più previsto, quale requisito di accesso necessario ed esclusivo, il conseguimento dell'abilitazione, essendo sufficiente Laurea e 24 CFU.

Con il D. Lgs. n. 59 - 13.04.2017 è stata, infatti, introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della L. n. 107/2015.

La novella legislativa, pur sulla scorta della L. 107/2015 che, incidentalmente, continuava a richiedere l'abilitazione per l'accesso ai concorsi, prevede che tra i titoli di accesso scompaia il requisito unico dell'abilitazione, sostituito dal requisito della laurea congiunta al conseguimento dei 24 C.F.U. (cfr. artt. 5 e 17, D. Lgs. 59/2017).

Nello specifico, secondo l'articolo 5, D. Lgs. 59/2017: «*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati C.F.U./CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche (..).».

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e a tal fine sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso sulle classi concorsuali d'interesse unitamente al titolo di Laurea.

LE EVOLUZIONI NORMATIVE CONFERMATIVE

Tale riconoscimento (di equivalenza al titolo abilitativo) è stato conservato dalla Legge di Bilancio 2019 (*Legge n. 145 – 30.12.2018 – G.U. 31.12.2018*), che all'art. 1, commi 792/795 (*Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria*), non ha apportato modifiche al profilo esaminato, ed anzi ha aggiunto - con riguardo al nuovo **concorso ordinario** bandito per *l'immissione in ruolo* - che i vincitori saranno assunti a tempo indeterminato ed il mero superamento come “*idoneo*” del concorso ha valore pari all'abilitazione, con conseguente *diritto all'inserimento in II fascia di Graduatorie d'Istituto, ora unita alla I fascia delle nuove GPS*.

In altri termini, tali titoli hanno un dichiarato e riconosciuto valore pari all'abilitazione non solo per l'accesso a qualsiasi procedura concorsuale ma anche per l'iscrizione alla fascia delle graduatorie per le supplenze riservata agli abilitati.

Tale riforma ha trovato conferma negli ultimi cicli di specializzazione sul sostegno, attivati con i DM n. 92/2019 e DM n. 95/2020, che hanno ammesso alla procedura i docenti Laureati con 24 CFU senza titoli aggiuntivi.



Pertanto, è lo stesso Ministero a considerare il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 C.F.U., riconoscendo il libero accesso al corso di specializzazione sul sostegno che, in precedenza, era riservato ai docenti in possesso di abilitazione.

Inoltre, anche il D.L. n. 126 del 29.10.2019, conv. con Legge n. 159/2019 (*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*), che ha indetto il nuovo concorso straordinario per l'immissione in ruolo, ha confermato il rinnovato impianto, nella parte in cui prevede che sia i vincitori, che gli idonei (a prescindere dall'immediata assegnazione del ruolo), ottengono automaticamente l'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso prescelte.

Pertanto, alla partecipazione ai concorsi *de quo* (con Laurea, 24 CFU o 3 anni di servizio), corrisponde, anche a fronte della mera idoneità, l'abilitazione all'insegnamento, precipuamente utile per l'iscrizione in I^a fascia GPS e II^a fascia G.I.

Anche sotto tale profilo si riscontra l'effetto equivalente all'abilitazione di Laurea e 24 cfu.

Quindi, se tale equiparazione sussiste nell'ambito di concorsi (ordinari o straordinari) per l'immissione in ruolo, non può non riconoscersi nell'ambito delle supplenze a tempo determinato, rispetto a cui (invece e paradossalmente) si continua ad esigere il desueto titolo di abilitazione.

E', quindi, possibile rinvenire nell'attuale sistema normativo plurime previsioni di rango primario che riconoscono l'equivalenza tra abilitazione e Laurea con 24 CFU ai fini dell'inserimento nella fascia primaria per le supplenze.

LE GIUSTIFICAZIONI DELL'EQUIVALENZA.

Tale equivalenza trova giustificazione a livello didattico, atteso che il contenuto dei 24 CFU, come disciplinato dal DM n. 616/2017, è funzionale a completare la specializzazione del docente laureato rispetto alle funzioni didattiche da svolgere nei peculiari ambiti disciplinari di: 1) *pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione*; 2) *psicologia*; 3) *antropologia*; 4) *metodologie e tecnologie didattiche generali*.

Si tratta dei profili disciplinari di perfezionamento per l'efficace svolgimento delle funzioni didattiche nella scuola statale, che *completano il percorso della Laurea e lo rendono funzionale al rapporto didattico con gli allievi*.

A fronte di tali ulteriori previsioni, può escludersi quindi una "diversità" tra i percorsi dell'abilitazione scolastica e quelli della laurea con 24 cfu.

Infatti, il conseguimento dei 24 CFU ha proprio il fine di eliminare tale presunta diversità ed allineare i due istituti, rendendo *equivalenti i percorsi di abilitazione e laurea*, con riconoscimento stabilito direttamente dalla normativa primaria.

SULL'IMPOSSIBILITA', ANCHE PREGRESSA, DI CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE.

Quand'anche si voglia conseguire l'abilitazione, ciò non è materialmente possibile.



Tale possibilità anche in passato si è rivelata frammentaria e lacunosa.

L'abilitazione, intesa quale requisito ulteriore e qualificante per l'esercizio della professione di docente da conseguire tramite percorsi abilitanti di tipo "**ordinario**", ossia liberamente accessibili (secondo la nota definizione del Consiglio di Stato, Ordinanza n. 1836/2016), non è più prevista dall'attuale ordinamento.

Gli unici percorsi abilitanti ammissibili sono quelli di tipo "**ordinario**", "... ossia aperti all'accesso di chiunque sia munito del prescritto titolo di studio..." senza ulteriori restrizioni (ad es. legate al servizio svolto o al possesso di titoli peculiari).

Orbene, l'abilitazione *de quo* si conseguiva come superamento dei corsi **T.F.A.** e **S.S.I.S.** (v., come ultimo regolamento, il DM n. 240/2010), mentre i *P.A.S. – percorsi abilitanti speciali* erano soggetti a restrizioni di accesso (chiedendo il previo espletamento di un determinato periodo di servizio) e sono stati dichiarati illegittimi (v. Consiglio di Stato, Sent. n. 4751/2015, Sent. n. 2750/2015, conf. Sent. n. 21/2018).

Medesima considerazione riguarda la recente "*Procedura straordinaria di abilitazione*", indetta con il D.M. n. 497 del 21.4.2020, la quale ha previsto requisiti addirittura più selettivi dei P.A.S., consentendo la partecipazione solo a chi avesse maturato 3 anni di servizio tra gli a.s. 2008/2009 e 2019/2020 e di cui uno necessariamente sulla materia comune per cui si intendesse partecipare (c.d. "*servizio specifico*").

Pertanto, l'accesso a tale procedura è stato precluso a numerose categorie (si pensi solo a chi ha maturato il servizio triennale sul sostegno o in anni scolastici non rientranti nell'arco sopra indicato o privi dell'anno di servizio specifico).

Inoltre, come diffusamente riportato, tale procedura, a differenza del concorso straordinario per l'immissione in ruolo (D.M. n. 510/20), non è mai stata attivata, e ciò non per ragioni legate alla pandemia, in quanto l'anzidetto concorso straordinario, bandito nello stesso periodo, ha avuto svolgimento nonostante l'emergenza sanitaria, mentre la procedura straordinaria di abilitazione è rimasta ferma all'iniziale indizione, senza lo svolgimento di alcuna fase.

Orbene, i suddetti corsi di abilitazione "*ordinari*" non sono più attivi da vari anni (dal 2014) e, quindi, il personale docente, pur volendolo, non ha potuto (né potrebbe) conseguire l'abilitazione.

Inoltre, anche quando attivi, tali corsi si sono rivelati molto parziali.

Difatti (come ricostruito nella Sent. n. 105/2015 del Consiglio di Stato), dopo l'applicazione di un regime transitorio e la previsione di SSIS e TFA, è emersa la frammentarietà e incompletezza dei percorsi abilitanti ordinari.

I corsi SSIS avviati nel 1999/2000 sono stati sospesi dal 2008/2009 e non più riattivati, per espressa previsione del D.L. n. 112 – 25/06/2008 (conv. con Legge n. 133/2008).

I successivi percorsi abilitanti ordinari, i c.d. TFA (Tirocinio formativo attivo), hanno visto una prima attivazione dal 2011/2012 e fino (e non oltre) il 2013/2014. Inoltre, tali corsi non hanno coperto l'intero territorio nazionale, essendo istituiti solo presso alcune



Università, e non sono stati estesi a tutte le classi concorsuali previste dall'ordinamento scolastico.

Pertanto, già durante la fase di attivazione, tali percorsi hanno evidenziato una grave parzialità, fino a risultare completamente inattivi dal 2014.

Il sistema, come visto, è poi ulteriormente mutato con la riforma avviata con la Legge 107/2015, che non ha più indicato nell'abilitazione l'esclusivo requisito di accesso, e con il D. Lgs. n. 59 - 13.4.2017, che introducendo la riforma del sistema di formazione ed accesso nei ruoli delle scuole secondarie statali ha estinto l'abilitazione.

Pertanto, non può ricadere sul ricorrente la responsabilità ministeriale di non aver organizzato percorsi abilitanti ordinari e continuativi, estesi all'intero territorio nazionale e a tutte le classi di concorso, né la responsabilità della completa inattività da svariati anni.

Ciò ha reso materialmente impossibile, anche in precedenza, acquisire il titolo di abilitazione, per cui insistere nella richiesta di tale titolo per l'iscrizione nella fascia primaria per le supplenze non trova alcuna valida giustificazione.

VIOLAZIONE ARTT. 3 - 97 COST. VIOLAZIONE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE E CORRELATI D. LGS. N. 206/2007 (ART. 4) E D. LGS. N. 15/2016. VIOLAZIONE ART. 1, C. 70 E C. 107, LEGGE N. 107/2015.

Sotto ulteriore profilo, rileva che l'abilitazione all'insegnamento fosse un certificato che consente al Ministero di "*programmare gli accessi*" ma non rappresenti un titolo indefettibile all'esercizio della professione di docente.

Le procedure di abilitazione sono mere procedure amministrative organizzative e non titoli per la partecipazione ai concorsi o per l'inserimento nelle graduatorie d'interesse, in quanto ciò che rileva è il titolo di studio e l'esperienza lavorativa maturata, come confermano le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un *titolo di formazione* ovvero in *una determinata esperienza lavorativa*.

Ciò appare confermato dall'art. 1, comma 416, L. 244/2007, che ha istituito i corsi abilitativi del Tfa (Tirocinio formativo attivo), prevedendo che il reclutamento resta primariamente riservato ai concorsi ed ai relativi titoli di accesso.

In altri termini, una procedura che consente soltanto di programmare gli accessi implica che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione in sé ma dal titolo sottostante e tale procedura non rientra tra le nozioni di diritto europeo utili allo svolgimento della professione di docente.

Occorre, pertanto, superare l'incongruenza (discriminatoria) per cui si può partecipare ai concorsi ed ai corsi di specializzazione prima riservati agli abilitati, ma non accedere alle graduatorie per le supplenze di prima fascia in quanto (paradossalmente) riservate ai docenti abilitati: si configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.



Questa interpretazione “costituzionalmente orientata” è fortemente indotta dalla normativa eurounionale che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare, per cui bisogna individuare una soluzione interpretativa in tal senso, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. L'irrilevanza e non esclusività dell'abilitazione sono stati già recepiti dalle riforme sopra citate, attivate dalla L. 107/2015, che all'art. 1, comma 79, stabilisce pure che il dirigente scolastico possa conferire incarichi sostitutivi di docenti di ruolo anche a personale sprovvisto di “abilitazione”, apparendo perciò l'abilitazione titolo ultroneo e non indefettibile.

DISPOSIZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Le disposizioni dell'Unione Europea in tema di “professione regolamentata” sembrano chiare.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse, e sono state recepite in Italia mediante il D. Lgs. n. 206 - 6.11.2007 ed il D. Lgs. n. 15 - 28.01.2016.

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; orbene, i titoli di studio conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e, quindi, di “qualifica professionale” utile all'esercizio della professione regolamentata.

I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o dal relativo Decreto attuativo e devono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa europea.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nella “qualifica professionale” della citata Direttiva, poiché non rappresentano una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente alle modalità di reclutamento interne, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, bensì per il possesso di idoneo titolo di studio conseguito conformemente alle disposizioni di legge.

In altri termini, è il titolo di studio, e non l'abilitazione, la “qualifica professionale” secondo la normativa europea.

Il M.I.U.R., ora M.I., mediante il D.M. n. 39 - 30.01.1998 e il DPR n. 19 - 14.02.2016, ha definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso, riconoscendo espressamente che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente; quindi, dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano, unitamente al D.M. 39/1998 e al DPR 19/2016), emerge che tali titoli di studio (la laurea, per le classi della Tabella A, Dpr 19/16, unitamente ai 24 CFU) sono idonei all'esercizio della professione regolamentata nel senso di “qualifica professionale” europea. Senza trascurare che l'articolo 49 T.F.U.E. (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro



che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

Risulta evidente che **escludere la ricorrente dall'accesso alla fascia primaria delle graduatorie per le supplenze integri una disparità di trattamento tra situazioni analoghe**: con i medesimi titoli (laurea + 24 cfu) si accede ai concorsi ed ai corsi di specializzazione (prima) riservati agli abilitati, ma non alla I fascia delle graduatorie per le supplenze.

L'ESCLUSIONE DALLA I^ FASCIA GPS (E DALLA II^ FASCIA DI GRADUATORIE D'ISTITUTO) È ILLEGITTIMA E DISCRIMINATORIA A LIVELLO COSTITUZIONALE.

Per quanto rilevato, circa la disparità di trattamento tra situazioni analoghe, per cui con i medesimi titoli si accede a corsi e concorsi prima riservati ai docenti abilitati ma si resta esclusi dalla I^ fascia delle graduatorie per le supplenze in quanto (paradossalmente) riservata agli abilitati, si invoca un'interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui il possesso dei 24 CFU (unitamente alla Laurea) consenta l'accesso alla I^ fascia delle graduatorie in esame, così eliminando ogni contrasto con la normativa nazionale e comunitaria.

Diversamente, ove si persista nella contraria preclusione, vi sarebbe un evidente e diretto contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui si regola diversamente una medesima situazione ed i relativi effetti e benefici. Si ribadisce che a partire dalla legge delega (107/2015) il possesso congiunto di laurea e 24 crediti formativi universitari consente di accedere a qualsiasi concorso o corso prima riservato agli abilitati, per cui il ricorrente vanta titoli equivalenti all'abilitazione secondo la ridefinizione operata dal legislatore. Ne segue che va incluso nella I^ fascia Gps e II^ fascia G.I., configurandosi diversamente una disparità di trattamento di rilevanza costituzionale.

SUI PRECEDENTI FAVOREVOLI DEL GIUDICE DEL LAVORO – 24 CFU

Gli argomenti, i principi e le conclusioni esposte sono state accolte e condivise dalla copiosa giurisprudenza, anche dell'Ecc.mo Tribunale di Messina, che in numerosi casi ha riconosciuto, in fattispecie identiche, il diritto all'inserimento nella fascia riservata agli abilitati per le supplenze.

Nello specifico, il **Tribunale di Roma**, Sez. Lavoro, con **Sentenza n. 2823 pubblicata il 22/03/2019**, ha già affermato **il valore abilitante di laurea unitamente ai 24 CFU**: « ... La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 C.F.U. (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta .. un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della L. delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata” .. è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice



deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi .. P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 C.F.U. .. ».

Parimenti, con medesime motivazioni, il **Tribunale di Roma - Sez. Lav.**, ha ulteriormente accolto le domande dei ricorrenti in fattispecie identica alla presente, con la **Sentenza n. 11502 del 19.12.2019** (RG 34230/19), **in cui è stato riconosciuto il diritto all'inserimento nella II Fascia di Graduatorie d'Istituto (ora unita alla I fascia GPS) in virtù del possesso di Laurea e 24 CFU**, e con la **Sentenza n. 5319 del 21.6.2018** (RG 38893/17), su caso fortemente analogo.

Il medesimo **Tribunale di Roma** ha confermato ulteriormente tali conclusioni a favore dei docenti con le più recenti **Sentenze nn. 7146 e 7148 del 3.11.2020**.

Numerosi altri Tribunali hanno condiviso i sopra esposti motivi di diritto, tra cui, *ex multis*: **Sentenza Tribunale di Cassino n. 452 - 22.5.2019**; **Sentenza Tribunale di Cosenza n. 549 - 19.5.2020**; **Sentenza Tribunale La Spezia n. 35 - 2.4.2020**; **Sentenza Tribunale di Parma n. 3035 - 19.11.2019**; **Sentenze Tribunale di Salerno nn. 107 e 108 - 21.1.2020**; **Sentenze Tribunale di Siena n. 15 - 22.1.2020, n. 178 - 15.7.2019, n. 211 - 20.9.2019, n. 275 - 16.12.2019**.

Anche in via cautelare ex. art. 700 c.p.c., hanno deciso favorevolmente, *ex multis*: **Ordinanza Tribunale di Messina del 22.12.2020 (RG 3562/2020)**, specificamente riferita all'inserimento nella I Fascia delle GPS; **Ordinanza Tribunale di Salerno n. 25022 - 15.10.2019**; **Ordinanza Tribunale di Parma n. 3035 - 19.11.2019**; **Ordinanza Tribunale di Busto Arsizio n. 34 - 9.1.2020**; **Ordinanza Tribunale di Palermo n. 42773 - 8.11.2019**; **Ordinanza Tribunale di Siena n. 3009 - 18.11.2019**; **Ordinanza Tribunale di Termini Imerese n. 18512 - 5.11.2019**.

Medesime conclusioni favorevoli sono state affermate **da ulteriori sentenze**, ossia la **Sentenza del Tribunale di Patti n. 661 del 24.5.2021**, la **Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 213 del 7.5.2021**, specificamente riferita all'inserimento nella I Fascia delle GPS, la **Sentenza del Tribunale di Potenza n. 342 del 15.4.2021**, la **Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 625 del 16.3.2021**, anch'essa riferita specificamente all'inserimento nella I fascia GPS.

Anche in grado di appello, la **Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 56 - 23.2.2021**, ha affermato il medesimo diritto per cui è la presente causa.

La decisione della Corte di Appello ha ritenuto fondato l'appello del docente sulla base di una compiuta ed articolata analisi della normativa e della *voluntas legis* sottesa, così concludendo:

“Tanto chiarito, l'art. 5 del D.Lgs n.59/2017, emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, onde realizzare il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 792 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica “Requisiti di accesso”, recita al primo



comma: 1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche... Il successivo comma 4 bis della norma precisa: “ .. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA ...” **Le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano seri dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.** Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d. lgs. n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto”.

Dai precedenti allegati **si trae il superamento della (meramente formale) distinzione tra requisiti di accesso ai concorsi e requisiti di accesso alle graduatorie per le supplenze, nonché tra titoli di studio di idoneità all'insegnamento e titolo di abilitazione**, non potendosi utilizzare tali distinzioni, in ipotesi, per giustificare la non equiparazione di laurea/24 cfu all'abilitazione ai fini dell'accesso alla prima fascia delle graduatorie per le supplenze.

Rilevante è il passaggio secondo cui: “... Occorre sul punto rilevare che la Corte Costituzionale (Sent. n. 130/2019), nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017 nella parte in cui non prevede il dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso, escludendo l'equipollenza tra questo titolo accademico e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria stante la disomogeneità delle due situazioni poste a raffronto, ha precisato che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientificodisciplinare di riferimento, valutabile nell'ambito della ricerca scientifica, in quanto volti all'acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, “viceversa, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»), così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche”. Ha poi aggiunto la Consulta che “in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia



come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. È in vista dell'assunzione di tali relevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento "ontologicamente diverso", rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato". Ebbene, dalla lettura della menzionata sentenza si evince che **i percorsi abilitanti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017 sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, confermando dunque la pretesa natura abilitante del titolo accademico congiunto ai 24 CFU acquisiti nei settori formativi psico - antropo - pedagogici e nelle metodologie didattiche. Ed invero, le attività formative indicate nella predetta sentenza mediante il richiamo anche all'attuale dlgs 59 del 2017, ossia quello in esame, sono proprio quelle caratterizzanti il percorso e il fine dei 24 CFU.** A ben vedere, in applicazione di quanto previsto dal Dlgs 59/2017, il Miur ha pubblicato il decreto n. 616 del 10 agosto 2017, con il quale ha indicato le modalità di conseguimento dei 24 CFU, definendo i settori scientifico disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 Crediti universitari e/o accademici; gli obiettivi formativi; le modalità organizzative. Trattasi di 24 crediti di cui 18 devono essere acquisiti nella misura di almeno 6 in tre dei quattro ambiti disciplinari riportati nell' Allegato A del D.M. 616, ossia Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche. Non a caso, lo stesso TFA, composto di tre gruppi, includeva la didattica e la pedagogia speciale, la pedagogia sperimentale, la didattica delle discipline oggetto di insegnamento. Al termine del percorso l'istituzione universitaria o accademica certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, le votazioni riportate agli esami ed i CFU acquisiti. **Pertanto può affermarsi che l'acquisizione di tali crediti sia il risultato di un percorso formativo orientato alla funzione docente anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. Pertanto, ad avviso del giudicante, tale percorso conduce all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola. ..**" (v. Ordinanza Tribunale Salerno n. 25022 – 15.10.2019).

Se ne deduce che il legislatore ha equiparato Laurea/24 CFU all'abilitazione in virtù del contenuto intrinseco di tali titoli e quindi in via generale, per cui si tratta di titoli che superano il mero accesso ai concorsi o la mera idoneità all'insegnamento, per sostituirsi all'abilitazione ad ogni effetto utile, tra cui certamente il passaggio nella fascia primaria delle graduatorie per le supplenze.

Anche in considerazione del fatto che tale passaggio non implica alcuna riforma implicita del sistema di reclutamento, visto che la presenza in I^a fascia GPS, diversamente dall'iscrizione nelle GAE (Graduatorie ad esaurimento), non è strumentale all'immissione in ruolo, ma all'ottenimento delle supplenze a tempo determinato di più lunga durata (annuali o al termine delle attività didattiche) e, pertanto, non rappresenterebbe un indebita forzatura rispetto alle procedure ordinarie preordinate alle assunzioni a tempo indeterminato. Anche sotto il profilo finanziario, tale riconoscimento sarebbe, dunque, non oneroso, non implicando ulteriore spesa pubblica per indennità retributive e previdenziali non già riconosciute ai titolari di rapporti a tempo determinato.



Orbene, l'orientamento esposto ha ricevuto ulteriori più recenti conferme, espressamente riferite alle nuove GPS, tra cui precedenti emessi in grado di appello ed ulteriori pronunce favorevoli dell'Ecc.mo **Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con Sentenza dell'1.3.2022 (RGN. 3997/2021) Giudice dott.ssa Valeria Todaro; Sentenza del 15.04.2022 (RGN. 4239/2021) Giudice dott.ssa A. La Face e Sentenza del 20.04.2022 (RGN. 3623/2021) Giudice dott.ssa Rosa Bonanziga.**

La **Corte di Appello di Ancona**, in *primis* con la **Sentenza n. 21 del 24 Gennaio 2022**: “... In quest’ottica, la ratio dei commi 4 bis e 4 ter in esame risiede nell’esigenza di ampliare il novero dei soggetti da considerare in possesso di titolo abilitante, includendovi **anche** coloro i quali, **pur non essendo in possesso dei 24 cfu**, e fermo restando il possesso del titolo di accesso, abbiano conseguito abilitazione per una classe di concorso diversa da quella per cui concorrono (comma 4 bis), ovvero abbiano superato le prove concorsuali con punteggio minimo per le medesime classi di concorso, ossia per le classi diverse da quelle per cui concorrono (comma 4 ter). Tale interpretazione trova conferma nell’art. 17 del d.lgs. n. 59/2017, il quale, sotto la rubrica “Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente”, regola proprio la fattispecie della copertura annuale del 50% dei posti vacanti e disponibili di docente nelle scuole secondarie (ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni), mediante scorrimento delle graduatorie di merito, precisando al terzo comma che detta procedura (di scorrimento) e’ riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b), ossia in deroga alla disposizione che vuole il possesso dei 24 cfu. In conclusione, rispetto alla formulazione originaria del D. Lvo 59/2017, fra i requisiti di accesso al concorso torna ad essere contemplata l’abilitazione, senza alcuna priorità, proprio perché c’è equivalenza rispetto al possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 cfu, come rivela la congiunzione oppure, la quale evoca il concetto della scelta alternativa; tanto al solo fine di non penalizzare coloro che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina di riordino, avessero già conseguito l’abilitazione in base al previgente sistema. Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d. lgs.n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz’altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all’inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (ora unita alla I fascia GPS). Le precedenti considerazioni operano su un piano affatto distinto rispetto al condivisibile principio secondo cui occorre tuttora tenere ben ferma la distinzione, in seno all’ordinamento scolastico, tra il titolo di studio ed il titolo abilitante, poiché la questione all’odierno vaglio verte in tema di definizione omogenea dei criteri in forza dei quali gli aspiranti all’insegnamento possano accedere all’esercizio della funzione didattica nelle Scuole, previa attenta valutazione **tanto** del titolo di studio **quanto** del titolo abilitante in specie conseguito, indipendentemente dalla durata e dalla stabilità del rapporto di lavoro che l’Amministrazione Scolastica voglia instaurare con gli stessi, dovendo quest’ultima garantire all’intera utenza del Servizio Scolastico identica qualità di percorso didattico, sotto la guida di docenti parimenti idonei dal punto di vista professionale, sia che costoro abbiano concluso contratti di lavoro a tempo determinato, sia che abbiano conseguito, attraverso l’utile partecipazione ad un concorso, la titolarità di cattedra a tempo indeterminato. .. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell’appellante di essere inserito nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (ora unita alla I fascia GPS) ..”.



Ulteriormente, **Corte di Appello di Ancona - Sentenza n. 87 del 13 aprile 2022**, che ha disposto per le medesime ragioni l'inserimento in I fascia GPS in virtù del valore abilitante di Laurea e 24 CFU.

Parimenti, in ricorso riguardante docenti muniti di Laurea e 24 CFU, il **Tribunale di Roma - Sez. Lavoro** ha accolto il ricorso con la **Sentenza n. 2636 del 23 marzo 2022, munita di completa motivazione in data 28.06.2022**, disponendone l'inserimento in I^a fascia per le medesime motivazioni.

Ad ulteriore comprova della valenza abilitante dei 24 CFU, si allegano le recentissime **Sentenze del Tribunale di Messina, Sez. Lavoro n. 509 - 1.3.2022, n. 715 - 5.4.2022 e n. 857 - 20.4.2022**, nonché ancora del **Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 4782 - 23.5.2022**.

<p style="text-align: center;">SUL PERICULUM IN MORA ISTANZA CAUTELARE EX. ART. 700 C.P.C.</p>
--

Il *periculum in mora* nel caso di specie risulta sussistente. In *primis*, il diritto meritevole di tutela non è meramente economico, bensì attiene anche alla dimensione personale, sotto i profili costituzionali della non discriminazione e dell'effettiva uguaglianza delle condizioni di accesso al lavoro.

Inoltre, l'urgenza è dimostrata dal ristretto termine per avere priorità nelle supplenze di più lunga durata all'inizio dell'a.s. 2022/2023 previsto per l'imminente data dell'1.09.2022.

Lo svolgimento del solo giudizio di merito vanificherebbe tale possibilità, privando il ricorrente di rilevanti utilità strumentali all'assunzione con contratti maggiormente stabili e determinandone, di fatto, l'inoccupazione in ambito scolastico.

In altri termini, sussiste il concreto e attuale interesse del ricorrente ad ottenere, già in via cautelare, l'urgente riconoscimento giudiziale dei propri titoli abilitanti entro il 1.09.2022 e/o, comunque, compatibilmente all'inizio dell'a.s. 2022/2023.

Le ragioni di urgenza sono avvalorate dalla circostanza che dal 1.09.2022 si attiveranno le funzioni per l'assegnazione delle nomine per supplenze annuali o al termine delle attività didattiche e, trattandosi di funzioni perlopiù telematiche, i tempi di esecuzione di tali operazioni saranno molto brevi.

Pertanto, decorsa inutilmente tale fase temporale senza un provvedimento cautelare d'urgenza, il ricorrente perderebbe irrimediabilmente la possibilità di divenire destinatario di supplenze a più lungo termine nell'imminente a.s. 2022/23.

Viste le stringenti tempistiche indicate (1.9.2022 = inizio a.s. 2022/23 e rapida attuazione delle prioritarie nomine per supplenze a lungo termine), **lo svolgimento del solo giudizio di merito non vi appare compatibile, giustificandosi la domanda cautelare ex. art. 700 c.p.c. formulata contestualmente al ricorso.**

Occorre sottolineare come il diritto al lavoro, all'assunzione ed alla corrispondente retribuzione, come tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, rappresenti per il singolo



individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie, per cui la *sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non propriamente riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del periculum in mora.*

Orbene, nei vari precedenti allegati la giurisprudenza ha riconosciuto tali esigenze cautelari in medesime fattispecie, rilevando il **Tribunale di Messina** che "... sussiste nel caso di specie il periculum in mora tenuto conto del fatto che il mancato inserimento in potrebbe comportare **la mancata stipula di contratti con danno alla professionalità ...**" (**Ordinanza Tribunale Messina del 22.12.2020**); "... è indubbio che l'attesa del giudizio ordinario non consentirebbe al ricorrente di essere collocato nella superiore graduatoria, stante la ravvicinata data entro cui è ritenuto valido il riconoscimento dell'abilitazione da spendere poi nella detta graduatoria ..." (**Ordinanza Tribunale Salerno n. 25022 del 15.10.2019**); "... Sussiste, inoltre, il pericolo qualificato da ritardo, imminente e irreparabile per equivalente, **per la prevalente dimensione non patrimoniale del diritto**, avendo il ricorrente urgente interesse a vedersi deliberato, sia pur in sede di cognizione sommaria, il valore abilitante dei titoli posseduti al fine di partecipare alle procedure di iscrizione nelle Graduatorie d'Istituto per le classi concorsuali di riferimento ..." (**Ordinanza Tribunale Busto Arsizio n. 34 del 9.1.2020**); "... deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora in quanto l'esclusione dagli elenchi delle graduatorie di seconda fascia priverebbe il ricorrente della possibilità di ottenere supplenze di durata annuale .. ed il ricorso alla tutela ex art. 700 c.p.c. si rivela necessario in considerazione del fatto che il giudizio di merito vanificherebbe la possibilità di essere inserito nella graduatoria con conseguente pregiudizio anche per la professionalità acquisita e da acquisire, non ristorabile per equivalente ..." (**Ordinanza Tribunale Termini Imerese n. 18512 del 5.11.2019**).

Da ultimo, il **Tribunale di Messina** ha nuovamente accolto la domanda cautelare per medesime ragioni, affermando che "... appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe precluso .. l'inserimento nelle suddette graduatorie subendo così pregiudizio in ordine alla possibilità di assumere un incarico annuale ..." (**Ordinanza Tribunale Messina - Sez. Lavoro del 18.10.2021**).

oooOOOooo

Tanto premesso, il ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata, come in epigrafe,

CHIEDE

All.mo signor Giudice designato presso il **Tribunale Civile Messina**, in funzione del Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza e la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* così come riportato in ricorso, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 e 669 bis e ss. e 414 c.p.c. Voglia, con **decreto inaudita altera parte**, o in subordine fissata l'udienza di comparizione delle parti accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



EMETTERE DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE, NELLA FASE CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

DISAPPLICARE l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6.05.2022, nonché, ove occorrer possa, l'O.M. n. 60 del 10.07.2020, il D.M. n. 374/2017, unitamente ai successivi D.D. n. 784/2018, D.D. n. 1069/2018, D.D. n. 73/2019, D.M. n. 666/2019, D.D. n. 1458/2019, ed eventuali ulteriori atti e decreti ministeriali, dipartimentali e/o direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, ancorché ignoti, in quanto illegittimi.

ACCERTARE e DICHIARARE che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea unitamente all'attestato dei 24 C.F.U., idoneo a consentire l'urgente iscrizione negli elenchi della I^a fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) della II^a Fascia delle Graduatorie d'Istituto.

ACCERTARE e DICHIARARE il correlato diritto del ricorrente all'inserimento negli elenchi della I^a Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) della II^a Fascia delle Graduatorie d'Istituto compatibilmente al termine dell'1.9.2022 e/o all'inizio dell'a.s. 2022/2023;

PRONUNCIARE ED EMETTERE a tal fine anche con **decreto inaudita altera parte** e/o **Ordinanza ex. artt. 669 e 700 e ss. c.p.c.**, con cui **ORDINARE** al Ministero di formalizzare tale inserimento e consentire il ricorrente di poter spendere il titolo abilitante costituito da Laurea e 24 CFU ai fini dell'urgente inserimento negli elenchi di I^a fascia GPS e II fascia di Graduatorie d'istituto nel termine di cui sopra, nelle classi di concorso A046 e per le GPS incrociate Sostegno II^a Fascia Scuola Secondaria di II^a Grado per la **Provincia di MESSINA**, a valere per il corrente biennio 2020/2022 e successivi periodi di aggiornamento, secondo il punteggio corrispondente ai propri titoli, onerando il Ministero all'adozione di qualsiasi atto e/o intervento più idoneo a garantire tale indifferibile inserimento e la più efficace tutela delle esigenze cautelari esposte.

FASE DI MERITO EX ART. 414 C.P.C.

DISAPPLICARE l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6.05.2022, nonché l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 ed, ove occorrer possa, il D.M. n. 374/2017, unitamente ai successivi D.D. n. 784/2018, D.D. n. 1069/2018, D.D. n. 73/2019, D.M. n. 666/2019, D.D. n. 1458/2019, il DM n. 242/2021 e la Circolare n. 25089/2021, in quanto illegittimi.

ACCERTARE e DICHIARARE che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea unitamente all'attestato dei 24 C.F.U., idoneo a consentire *l'iscrizione a pieno titolo* negli elenchi della I^a fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) della II^a Fascia delle Graduatorie d'Istituto.

ACCERTARE e DICHIARARE il correlato diritto *all'inserimento a pieno titolo* negli elenchi della I^a Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) della II^a Fascia delle Graduatorie d'Istituto, nelle classi di concorso *A026 - Matematica - A040 - Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche - A041 - Scienze e Tecnologie Informatiche - A047 - Scienze Matematiche Applicate - A060 - Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado.* per la **Provincia di MESSINA**, a valere per il corrente biennio



2022/2024 e successivi periodi di aggiornamento, secondo il punteggio corrispondente ai propri titoli, anche eventualmente "in coda".

ORDINARE con *Sentenza definitiva* al Ministero di inserire il ricorrente a *pieno titolo* nella I^ Fascia GPS e nella II^ Fascia di Graduatorie d'Istituto del personale docente nei termini indicati.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

La causa potrebbe essere decisa sulla base della documentazione prodotta, in ogni caso si chiede eventuale ordine di esibizione alle parti resistenti della documentazione utile per la decisione, con riserva all'udienza di discussione di chiedere integrazione del contraddittorio e ulteriori mezzi di prova in relazione a difese e domande delle controparti.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare mezzi di prova.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto il contributo unificato, trattandosi di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, è esente come da autocertificazione del reddito che si produce.

SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI

1. Copia del certificato di Laurea in Ingegneria Elettronica. **2.** Autodichiarazione del conseguimento dei 24 CFU. **3.** Domanda di inserimento nelle graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza aa.ss. 2022/2024, Provincia di Messina. **4.** Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022. **5.** Giurisprudenza di merito.

Bologna / Messina, 14.09.2022

Avv. Giuseppe Versace

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto avv. **Giuseppe Versace del foro di Bologna**, in qualità di Procuratore del ricorrente **Ing. Tonino SCAFFIDI**, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, relativo ai docenti inseriti in prima e seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e II^ e III^ fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale di Messina, in cui il ricorrente ha depositato domanda di inserimento in I fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, classe di concorso A026 – *Matematica* - A040 - *Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche* - A041 - *Scienze e Tecnologie Informatiche* - A047 - *Scienze Matematiche Applicate* - A060 - *Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado*, che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente nella I fascia delle GPS, graduatorie di istituto, della Provincia di Messina, valide per il biennio 2020/2022 e II^ e III^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto valide, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio, con conseguente potenziale interesse



contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza),

FORMULA ESPRESSA ISTANZA

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e, pertanto, conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

VOGLIA

autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti in prima e seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Messina e II^a e III^a fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale di Messina, in cui il ricorrente ha depositato domanda di inserimento in I^a fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e II^a e III^a fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale di Messina, classe di concorso A026 – *Matematica* - A040 - *Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche* - A041 - *Scienze e Tecnologie Informatiche* - A047 - *Scienze Matematiche Applicate* - A060 - *Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado*, che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente nella I^a fascia delle GPS e graduatorie di istituto per la Provincia di Messina, valide per il biennio 2020/2022, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrenti ed indicazione delle Amministrazioni convenute;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come "tutti i candidati inseriti in prima e seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e corrispondenti seconda e terza fascia graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale di Messina, classe di concorso A026 – *Matematica* - A040 - *Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche* - A041 - *Scienze e Tecnologie Informatiche* - A047 - *Scienze Matematiche Applicate* - A060 - *Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado*, vincitori del concorso (con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza).
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

ISTANZA DI SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA A FISSARSI MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

Il sottoscritto **avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna, in qualità di Procuratore del ricorrente **Ing. Tonino SCAFFIDI**, stante l'emergenza sanitaria attiva su tutto il territorio nazionale per il sottoscritto procuratore non è praticabile uno spostamento in sicurezza di oltre 1.200 km.

- sia la Regione Sicilia che la Regione Emilia Romagna, come si evince da notizie di stampa di rilievo nazionale, vedono attualmente un nuovo innalzamento esponenziale dei contagi da COVID-19.



- il D.L.n.°2/2021 – emanato, pubblicato in G.U. ed entrato in vigore il 14 gennaio 2021 – ha tra l'altro prorogato al 31 dicembre 2021, salvo eventuale proroga, il termine dello stato di emergenza di cui all'art.1, comma 1, D.L. n°19/2020, convertito con modificazioni dalla L. n°35/2020.

CONSIDERATO CHE

- per effetto dei rinvii normativi, sono pertanto prorogate a tale data anche le novità processuali telematiche civili e penali del D.L. n°137/2020, come recentemente convertito dalla L. n°176/2020.

- con riguardo al processo civile, continueranno ad applicarsi fino al 31 luglio p.v., fatta salva un'ulteriore proroga, *"in primis"* le norme che prevedono l'obbligo di deposito telematico generalizzato degli atti (anche introduttivi) e dei documenti negli uffici giudiziari nonché le norme (art. 221, D.L. n°34/2020) su:

- svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte (anche quelle di separazione consensuale e divorzio congiunto qualora gli interessati rinuncino a partecipare).

- partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti a seguito di loro richiesta.

- trattazione della causa da remoto qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice.

- l'art.2 del Provvedimento del DGSIA pubblicato il 20 marzo 2020 espressamente recita: <<... le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. ...>>.

Tanto premesso e considerato il sottoscritto procuratore del ricorrente rivolge all'Ill.mo Tribunale adito formale

ISTANZA

affinchè disponga che l'udienza a fissarsi ex artt. 700 e 414 c.p.c. si svolga mediante collegamento "da remoto" attraverso uno dei programmi sopra indicati.

Bologna / Messina, 14.09.2022

Avv. Giuseppe Versace

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna (C.F. VRSGPP70A02A065C), difensore del Docente Tonino SCAFFIDI, nato il 25.09.1971 a Messina e residente a Brolo (ME), Via Tomasi di Lampedusa n. 52 (C.F.: SCFTNN71L25F158P), ai sensi dell'art. 8/2 DPCM 40/16 e dell'art. 22/2 del CAD, ATTESTA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la presente copia è conforme all'originale che è stata notificata ai sopra citate controparti.

Bologna, 25.09.2022

Avv. Giuseppe Versace

